



Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini
Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 15 febbraio 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, il ricorrente ha esposto:

- a) che in data 11 novembre 2009 aveva tentato invano di effettuare presso uno sportello ATM della banca convenuta, una operazione con una "carta bancomat e di credito" emessa da un intermediario estero, carta che veniva trattenuta dall'ATM "per difettoso funzionamento";
- b) che la carta, nonostante lo avesse richiesto, non gli era stata restituita dalla Banca dalla quale era stata trattenuta, la quale gli aveva comunicato che il documento sarebbe stato inviato alla banca emittente, in Francia;
- c) che, con reclamo del 30 novembre 2009, aveva contestato la correttezza del comportamento della Agenzia, stigmatizzando, come ingiusto e scorretto "il modo di fare della agenzia nei suoi confronti";
- d) di avere richiesto, previo riepilogo dei fatti suesposti, il ristoro di euro 1200,00 all'Ombudsman il quale aveva dichiarato la propria incompetenza a conoscere il ricorso;
- e) che la Banca, cui il ricorrente aveva rivolto un secondo reclamo, aveva dichiarato di non potere accogliere la sua doglianza in quanto "la carta di credito emessa da Istituto bancario estero, come da normativa, viene inviata alla sede Centrale dell'Istituto erogante e non restituita brevi manu al possessore" ribadendo di non avere rilevato alcuna anomalia nel proprio operato.

Ciò esposto, il ricorrente ha reiterato la domanda invano proposta all' Ombudsman. Al ricorso resiste la Banca convenuta la quale, nelle sue controdeduzioni, si difende assumendo:

- a) di avere seguito, nella occasione, la disciplina regolamentare secondo la quale la carta emessa da un istituto estero per ragioni di sicurezza e precauzione debba essere inviata alla Direzione Generale dell'istituto emittente tramite raccomandata RR;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

b) che l'ATM non aveva palesato nella occasione alcun problema ma solo "una anomalia" indicando quale esempio quello di avere eseguito tre tentativi di prelievo determinando al terzo tentativo la cattura della carta.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la domanda proposta del ricorrente nei confronti della intermediaria convenuta possa essere accolta nei limiti che di qui a poco saranno precisati.

In primis, non è dubitabile che, nella fattispecie, sussista la competenza di questo Collegio a conoscere la domanda del ricorrente posto che il rapporto si è formato in seguito all'offerta di servizi bancari implicita nella attivazione e gestione di uno sportello ATM, offerta che è stata accettata dal ricorrente al momento in cui ha tentato di ottenere il servizio desiderato. Al riguardo è già stato chiarito in giurisprudenza che con riferimento al servizio bancomat, anche al di là di eventuali contrarie previsioni regolamentari (dei quali occorrerebbe valutare la tenuta di fronte a inderogabili regole civilistiche), la banca è comunque responsabile la carta viene "catturata" dall'apparecchio dell'ATM a causa di un malfunzionamento del medesimo (cfr. Cass. civ., sez. I, 12-06-2007, n. 13777)

Non vi è, poi, alcun ragionevole dubbio che la "cattura" della carta del ricorrente da parte dell'ATM Bancomat e la mancata restituzione non siano state giustificate alla luce della normativa vigente, a nulla valendo, nei confronti del ricorrente una imprecisata disciplina regolamentare interna. In realtà la banca resistente non ha fornito alcuna giustificazione della ammessa cattura della tessera bancomat del ricorrente, atto che nella sua consistenza materiale integra la fattispecie dello spoglio ex art. 1168 c.c.. E' ben noto che lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno. Nel caso di specie non è provata la sussistenza della colpa o del dolo del resistente nel malfunzionamento dell'ATM, ma certo la colpa emerge in modo netto dal rifiuto opposto alla restituzione domandata dal ricorrente.

La privazione del possesso è lesione che in riferimento alla tipologia di bene oggetto dello spoglio può essere valutata nella sua consistenza solo equitativamente. In questa direzione il collegio ritiene che essa possa essere valutata nella misura di euro quattrocento,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di € 400,00, equitativamente determinata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO